



ASSOCIAZIONE DIFESA UTENTI
SERVIZI BANCARI FINANZIARI
POSTALI ASSICURATIVI
O.N.L.U.S

COORDINAMENTO REGIONALE
Lungomare Matteotti, 63
65122 PESCARA
Tel. 085 421 3382 – Fax 085 429 3943
<http://www.tm1.it/adusbef>

PROPOSTA DI LEGGE SUI PASSAGGI DI PROPRIETA' PER GLI AUTOVEICOLI

Un disegno di legge presentato dal Sen. Antonio di Pietro che ha accolto il nostro contributo

Premessa: la normativa sinora in vigore ostacola il ricambio del parco circolante che è vetusto ed inquinante; non garantisce l'acquirente; non garantisce il venditore che spesso si trova a pagare la tassa di possesso anche dopo aver ceduto il veicolo.

L'art. 93 comma 2 del codice della strada così recita: <<l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo...>>. Tale dettato comporta che le pratiche di immatricolazione dei veicoli nuovi ed usati vengano affidate alle agenzie automobilistiche che sono le uniche titolate ad agire per nome e conto dell'acquirente che deve dichiararsi proprietario prima di entrare in possesso del mezzo acquistato. La conseguenza pratica di tale disposizione, oltre a favorire la lobby delle agenzie, è che il consumatore che acquisti un veicolo a motore deve anticipare l'intero importo al concessionario che poi provvederà a consegnargli il bene acquistato. La trasmissione "Mi manda Lubrano" affrontò il caso dei clienti che avendo pagato anticipatamente un autoveicolo non se lo erano mai visto consegnare. La responsabilità fu data al sistema della doppia registrazione cui sono soggetti i veicoli a motore in Italia. Questa diagnosi, come si è visto, non è corretta.

Suggeriamo una proposta di legge che preveda anche l'abolizione del PRA:

- Art.1) Il comma 2 dell'art. 93 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 viene abrogato e sostituito con il testo seguente: <<L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi il proprietario intende cedere il veicolo previo assenso che quest'ultimo gli conferisce, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di riacquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91. >>.
- Art. 2) Il comma 4 dell'art. 93 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 viene abrogato e sostituito con il testo seguente: <<Il Ministero dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni necessarie per consentire il traino>>.
- Art. 3) Il comma 5 dell'art. 93 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 viene abrogato e sostituito con il testo seguente: <<Contestualmente all'immatricolazione e con modalità analoghe,

l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. provvede al rilascio del certificato di proprietà. Il Ministero dei trasporti, con propri decreti, stabilisce che con le procedure previste per l'immatricolazione il rilascio contestuale del certificato di proprietà>>.

- Art. 4) Il comma 1 dell'art. 94 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 viene abrogato e sostituito con il testo seguente: <<In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli (54), motoveicoli (53) e rimorchi (56) o nel caso di costituzione dell'usufruttuario o di stipulazione della locazione con facoltà di acquisto (91), l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta di una delle parti interessate, provvede all'aggiornamento del certificato di proprietà intestandolo a chi il proprietario intende cedere il veicolo, previo assenso che quest'ultimo gli conferisce. La sottoscrizione della compra vendita avviene con firma semplice sul certificato di proprietà che costituisce titolo di possesso o mediante atto giudiziale, la richiesta di aggiornamento del certificato di proprietà deve avvenire entro sette giorni lavorativi dall'avvenuto trasferimento di proprietà.

- Art. 5) Vengono abrogati l'art. 245 del D.P.R. 16 dicembre 1992; l'art. 247 del D.P.R. 16 dicembre 1992; il R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge

Pescara, 7.2.2000

Gianni Colangelo

Nota: il Ministro dei trasporti Bersani, nel luglio del 2000, ha rivolto la sua attenzione sulla proposta di legge presentata dal sen. Di Pietro per la modifica della disciplina delle immatricolazioni dei veicoli nuovi e dei passaggi di proprietà. Auspichiamo che si concluda degnamente questa annosa vicenda.

PROPOSTA DI LEGGE SUI PASSAGGI DI PROPRIETA' PER GLI AUTOVEICOLI
Un disegno di legge presentato dal Sen. Antonio Di Pietro che ha accolto il nostro contributo

Premessa: la normativa sinora in vigore ostacola il ricambio del parco circolante che è vetusto ed inquinante; non garantisce l'acquirente; non garantisce il venditore che spesso si trova a pagare la tassa di possesso anche dopo aver ceduto il veicolo.

L'art. 93 comma 2 del codice della strada così recita: <<l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione *intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo....*>>. Tale dettato comporta che le pratiche di immatricolazione dei veicoli nuovi ed usati vengano affidate alle agenzie automobilistiche che sono le uniche titolate ad agire per nome e conto dell'acquirente che deve dichiararsi proprietario prima di entrare in possesso del mezzo acquistato. La conseguenza pratica di tale disposizione, oltre a favorire la lobby delle agenzie, è che il consumatore che acquisti un veicolo a motore deve anticipare l'intero importo

al concessionario che poi provvederà a consegnargli il bene acquistato. La trasmissione “*Mi manda Lubrano*” affrontò il caso dei clienti che avendo pagato anticipatamente un autoveicolo non se lo erano mai visto consegnare. La responsabilità fu data al sistema della doppia registrazione cui sono soggetti i veicoli a motore in Italia. Questa diagnosi, come si è visto, non è corretta.

Suggeriamo una proposta di legge che preveda anche l’abolizione del PRA:

- Art.1) Il comma 2 dell’art. 93 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 viene abrogato e sostituito con il testo seguente: <<L ’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. provvede all’immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi il proprietario intende cedere il veicolo previo assenso che quest’ultimo gli conferisce, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell’usufruttuario o del locatario con facoltà di riacquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all’art. 91. >>.
- Art. 2) Il comma 4 dell’art. 93 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 viene abrogato e sostituito con il testo seguente: <<Il Ministero dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l’immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni necessarie per consentire il traino>>.
- Art. 3) Il comma 5 dell’art. 93 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 viene abrogato e sostituito con il testo seguente: <<Contestualmente all’immatricolazione e con modalità analoghe, l’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. provvede al rilascio del certificato di proprietà. Il Ministero dei trasporti, con propri decreti, stabilisce che con le procedure previste per l’immatricolazione il rilascio contestuale del certificato di proprietà>>.
- Art. 4) Il comma 1 dell’art. 94 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 viene abrogato e sostituito con il testo seguente: <<In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli (54), motoveicoli (53) e rimorchi (56) o nel caso di costituzione dell’usufruttuario o di stipulazione della locazione con facoltà di acquisto (91), l’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta di una delle parti interessate, provvede all’aggiornamento del certificato di proprietà intestandolo a chi il proprietario intende cedere il veicolo, previo assenso che quest’ultimo gli conferisce. La sottoscrizione della compravendita avviene con firma semplice sul certificato di proprietà che costituisce titolo di possesso o mediante atto giudiziale, la richiesta di aggiornamento del certificato di proprietà deve avvenire entro sette giorni lavorativi dall’avvenuto trasferimento di proprietà.
- Art. 5) Vengono abrogati l’art. 245 del D.P.R. 16 dicembre 1992; l’art. 247 del D.P.R. 16 dicembre 1992; il R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge

Pescara, 7.2.2000

Gianni Colangelo

Nota: il Ministro dei trasporti Bersani, nel luglio del 2000, ha rivolto la sua attenzione sulla proposta di legge presentata dal sen. Di Pietro per la modifica della disciplina delle immatricolazioni dei veicoli nuovi e dei passaggi di proprietà. Auspichiamo che si concluda degnamente questa annosa vicenda.